

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1456-B

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI,
CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MARCHETTI, RUSSO
SPENA e SALVATO**

(V. Stampato n. 1456)

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa)
del Senato della Repubblica il 29 gennaio 1998*

(V. Stampato Camera n. 4509)

modificato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 2000*

—————
Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici
—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. I benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge** i benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, **secondo quanto previsto dal comma 2**, a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

2. **Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, emana un regolamento di attuazione della presente legge, entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, con il quale individua criteri e limiti per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1 nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2.**

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **valutato in** lire 10 miliardi **annue a decorrere dal 2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio **triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità** previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **per l'anno finanziario 2000, allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo **al medesimo Ministero.**

2. *Identico.*